



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Fermo**

**N. R.G. degli affari di volontaria giurisdizione 63-1/2024**

Il Tribunale di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento in epigrafe indicato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore istaurato

**D A**

TACCHETTI SILVIA (C.F.: TCCSLV77A70D542S), nata a Fermo il 30.01.1977 ed ivi residente in Contrada Molini di Fermo n. 58, e PIERGALLINI MARIA VIRGINIA (C.F.: PRGMVR54T63I324O), nata a Sant'Elpidio a Mare il 23.12.1954, residente in Fermo, Via Alfredo Beni n. 6, rappresentate e difese dall'Avv. Simone Gasparroni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, e con il medesimo avvocato elettivamente domiciliate

OGGETTO: Ristrutturazione debiti del consumatore

**MOTIVAZIONE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

Richiamato il decreto di questo Giudice del 29.07.2025 con il quale, tra l'altro, veniva disposta, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, la pubblicazione sul sito internet dell'intestato Tribunale della proposta e del



piano relativi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta da TACCHETTI SILVIA e PIERGALLINI MARIA VIRGINIA, nonché che ne fosse data comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, al fine di consentire agli stessi di presentare osservazioni ai sensi di legge;

evidenziato che l'OCC, con memoria del 29.10.2025, ed ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, riferiva al Giudice - dando atto di aver comunicato ai creditori il suddetto decreto del 29.07.2025 - in ordine alle osservazioni avanzate dal creditore DoValue Spa mandataria della Fino 1 Securitisation S.r.l., il quale chiedeva l'inserimento nel piano dell'ulteriore somma di € 2.519,89 a titolo di compenso maturato nella procedura esecutiva immobiliare RG 264/2010;

dato atto che l'OCC, a seguito delle suddette osservazioni, non riteneva di dover proporre modifiche al piano, evidenziando l'assenza del provvedimento di liquidazione delle suddette somme richieste dal creditore a titolo di compensi professionali per l'attività legale prestata nella procedura esecutiva immobiliare;

osservato, con riferimento all'ammissibilità del piano, che debba essere espressa una valutazione positiva per le ragioni già indicate nel decreto collegiale deliberato a seguito di reclamo in data 7/3/2025 (a cui sul punto si rimanda), dovendo a ciò soltanto aggiungersi che, neppure a seguito della riformulazione del piano per fatti sopravvenuti (nella specie, vendita in sede esecutiva dell'abitazione della ricorrente Tacchetti), vi sono ragioni di inammissibilità del piano posto, infatti, che viene rispettato il disposto di cui all'art. 67, comma 4, CCII in ragione del fatto che il creditore ipotecario di primo grado riceve una soddisfazione del proprio credito pari al ricavato della vendita in sede esecutiva, detratte le spese di procedura;



osservato ancora, quanto alla fattibilità del piano, che pure debba essere espressa una valutazione positiva conformemente a quanto ritenuto dall'OCC, atteso che l'esecuzione del piano risulta coperta sia dalla finanza esterna giusto impegno di Tacchetti Fortunato depositato in atti, sia dalla somma ricavata dalla procedura esecutiva sia, infine, dai redditi mensili delle parti in rapporto alle spese mensili indicate per il loro sostentamento; ritenuto, quanto alla richiesta di DoValue Spa mandataria della Fino 1 Securitisation S.r.l. volta all'inserimento nel piano dell'ulteriore somma di € 2.519,89, che la stessa, conformemente a quanto rappresentato dall'OCC, non può essere accolta in assenza di un provvedimento di liquidazione del predetto importo proveniente dal giudice a tale fine competente;

visto l'art. 70 CCII;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da TACCHETTI SILVIA e PIERGALLINI MARIA VIRGINIA;

2. dichiara chiusa la procedura.

Dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII, che la sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore sul sito internet del Tribunale, a norma del comma 1 del citato art. 70.

03/11/2025

Il Giudice



Francesco De Perna

